

Allegato A

**Regolamento aziendale in materia di
contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo**

Indice generale

Riferimenti normativi.....	3
Definizioni.....	4
Introduzione.....	6
Art. 1 – Premessa.....	9
Art. 2 – Oggetto.....	9
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	9
Art. 4 – Gestore.....	9
Art. 5 – Comitato per l’antiriciclaggio.....	9
Art. 6 – Rilevazione delle operazioni sospette.....	10
Art. 7 – Comunicazione dell’operazione sospetta al Gestore.....	10
Art. 8 – Valutazione dell’operazione sospetta e trasmissione all’UIF.....	11
Art. 9 – Comunicazione sostitutiva.....	11
Art. 10 – Tutela della riservatezza.....	12
Art. 11 – Formazione.....	12
Art. 12 – Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	12
Art. 13 – Norma di rinvio.....	12
Allegati.....	12

Riferimenti normativi

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.	«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 e s.m.i.	«Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
Comunicazione UIF del 18 aprile 2016	«Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale»
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e s.m.i.	«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE»
Comunicazione UIF del 13 ottobre 2017	«Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale»
Provvedimento UIF del 23 aprile 2018	«Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni»
D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e s.m.i.	«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843»

Definizioni

AUSL TC/Azienda	Azienda USL Toscana Centro
UIF	Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
CSF	Comitato di Sicurezza Finanziaria
Gestore	Soggetto interno in possesso di adeguate conoscenze e competenze necessarie per valutare le segnalazioni di operazioni sospette ed, eventualmente, effettuare le comunicazioni all'UIF. Inoltre, riceve e gestisce tutte le comunicazioni e le richieste di approfondimento provenienti dall'UIF
Comitato per l'antiriciclaggio	Comitato che ha il compito di supportare il Gestore nella valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette e nella gestione delle comunicazioni e delle richieste provenienti dall'UIF
Riciclaggio	Si definiscono riciclaggio le seguenti attività illecite: a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui ai punti precedenti, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive
Finanziamento al terrorismo	Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più

condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette

Operazione

Attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale. Costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale

Operazione sospetta

Operazione rispetto alla quale è noto, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del D.Lgs. 231/2007

**Soggetto cui è riferita
l'operazione**

Soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con l'Azienda e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie

Indicatori di anomalia

Elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

Introduzione

La normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio, che trova oggi il principale riferimento nel D.Lgs. 231/2007, nasce dalla consapevolezza, acquisita negli anni, dell'inadeguatezza dei soli presidi repressivi a fronteggiare un fenomeno criminale particolarmente insidioso quale il riciclaggio, in grado di minare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e di compromettere l'economia "sana", alterandone i meccanismi allocativi ispirati a logiche di libera concorrenza. L'esigenza di contrastare iniziative criminali sempre più complesse e sofisticate, realizzate attraverso tecniche diversificate di dissimulazione dell'origine illecita dei capitali, ha reso necessario affiancare l'azione di contrasto con strumenti di carattere preventivo.

Con l'acuirsi del fenomeno del terrorismo internazionale, i medesimi presidi sono stati estesi anche al finanziamento del terrorismo che, al pari del riciclaggio, comporta seri rischi per l'integrità dei circuiti finanziari e rispetto al quale l'adozione del solo approccio repressivo non sarebbe sufficiente. I due fenomeni (riciclaggio e finanziamento del terrorismo) presentano tuttavia delle evidenti differenze: nella lotta al finanziamento del terrorismo, diversamente dal riciclaggio, la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie è condotta con l'intenzione principale di individuare e bloccare il finanziamento dell'attività terroristica. In quest'ambito, la necessità di adottare un'ottica di intervento preventiva, oltre che repressiva, si impone con evidenza ancora maggiore.

Tali strumenti si basano sulla "collaborazione" tra autorità pubbliche e alcune categorie di operatori privati e appaiono preordinati a consentire la tempestiva intercettazione di possibili infiltrazioni criminali nel sistema economico-legale. Ai destinatari degli adempimenti richiesti dalla normativa (cd. "soggetti obbligati") si chiede di conoscere in modo approfondito la propria clientela (tramite la cd. adeguata verifica), di conservare le informazioni acquisite per consentire la tracciabilità delle operazioni e di segnalare all'autorità pubblica le eventuali operazioni anomale rilevate (cd. collaborazione "attiva"). L'autorità preposta alla ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette è l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza.

La UIF, quale soggetto di "collegamento" tra la componente privata e quella pubblica del sistema, è al "centro" del dispositivo nazionale di prevenzione antiriciclaggio ed ha la responsabilità di analizzare, sotto il profilo finanziario, le segnalazioni ricevute dai soggetti obbligati e di inoltrarle, insieme ai risultati dell'analisi finanziaria, agli Organi competenti per i successivi approfondimenti investigativi¹.

L'azione preventiva e quella repressiva si caratterizzano per obiettivi, ambiti normativi e modalità operative diversi. L'attività repressiva, cui provvedono le autorità inquirenti con le indagini e i processi penali, mira a perseguire e punire la commissione di reati, trova fondamento in norme penali (sostanziali e processuali) e si basa sulla raccolta delle prove necessarie per la condanna dei colpevoli. La prevenzione persegue, invece, i fini pubblici della tutela dell'ordine economico/finanziario, dell'integrità degli operatori, della trasparenza delle movimentazioni finanziarie. Il relativo apparato è regolato da una disciplina di carattere amministrativo, che si fonda su obblighi conoscitivi, finalizzati alla raccolta e al tracciamento di informazioni su soggetti e operazioni, e su doveri di segnalazione a favore di autorità specializzate, in grado di analizzare rilevanti masse di informazioni con lo scopo di selezionare quelle effettivamente rilevanti per l'eventuale successivo impulso a indagini o procedimenti penali.

Gli obblighi antiriciclaggio coinvolgono numerose categorie di soggetti, che sono prese in specifica considerazione per via del ruolo fondamentale svolto nella gestione e nel trasferimento di risorse finanziarie all'interno del sistema economico. Il diretto coinvolgimento nei processi di trasferimento delle risorse finanziarie pone tali operatori nella condizione di intercettare provenienza e destinazione dei flussi generati nel sistema economico. Tra le categorie di operatori chiamati ad applicare i presidi

¹ Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia.

antiriciclaggio, il legislatore include anche taluni soggetti pubblici, ritenuti in posizione privilegiata per individuare, e quindi prevenire, fenomeni illeciti.

In particolare, la pubblica amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, rivolge generalmente la propria attività nei confronti di soggetti privati portatori di interessi particolari (imprenditoriali o professionali). Il modus operandi del soggetto con cui l'amministrazione entra in relazione, può presentare profili di anomalia tali da destare il "sospetto" che il soggetto medesimo sia coinvolto in attività di riciclaggio ovvero stia utilizzando fondi provenienti da attività criminosa. Ciò giustifica l'opportunità che ogni elemento di anomalia di cui l'amministrazione venga a conoscenza nello svolgimento della propria azione e nell'interlocuzione con il privato, sia veicolato alle autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio.

D'altra parte, i procedimenti amministrativi spesso hanno ad oggetto la gestione di risorse economiche suscettibili di utilizzo a fini illeciti. Si tratta, sovente, di ingenti somme di denaro, come tali particolarmente appetibili da parte di criminali, o alla base di fenomeni distrattivi o corruttivi, che possono costituire il presupposto di attività di riciclaggio. Ai soggetti pubblici che gestiscono tali risorse, è richiesto di innalzare la soglia di attenzione per preservarne il corretto utilizzo.

Alla base della scelta di estendere anche agli uffici pubblici l'applicazione dei presidi antiriciclaggio vi è dunque l'obiettivo di fronteggiare il rischio che l'amministrazione venga in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali e che l'azione pubblica, di conseguenza, concorra involontariamente ad alterare il fisiologico funzionamento dei circuiti economici. Per queste ragioni la normativa antiriciclaggio si colloca nel più ampio alveo delle regole tese a tutelare l'integrità e la legalità dell'attività amministrativa e a garantirne l'efficienza anche in termini di corretta allocazione dei flussi di spesa pubblica.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) può individuare ulteriori procedure o procedimenti ai quali estendere l'applicazione degli obblighi di collaborazione attiva o individuare categorie di attività amministrative svolte dalle pubbliche amministrazioni da escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame, in quanto ritenute non a rischio.

Agli uffici pubblici così delimitati, l'art. 10 del decreto richiede, al comma 3, di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione al rischio, e di indicare le misure necessarie a mitigarlo.

In base allo stesso comma, spetta al CSF il compito di adottare linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui sopra, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Al momento dell'approvazione del presente regolamento, le linee guida in questione non sono state ancora emanate.

Il comma 4 regola specificamente il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Infine, in base al comma 5, le medesime pubbliche amministrazioni devono adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (realizzati ex art. 3 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178), misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.

L'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 10 del decreto antiriciclaggio assume rilievo ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

A prescindere dall'organizzazione interna prescelta, alle pubbliche amministrazioni si chiede di individuare, con provvedimento formalizzato, un "gestore", quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. La stessa UIF, con proprio Provvedimento del 23 aprile 2018, ha specificato che *"al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line"*.

I singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, hanno il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano. Tali anomalie e le informazioni acquisite vanno poi comunicate al "gestore" cui spetta il compito di valutarle ed eventualmente trasmetterle alla UIF tramite il Portale della Banca d'Italia Infostat-UIF.

La comunicazione di operazioni sospette alla UIF non va confusa con la denuncia di reato all'Autorità giudiziaria che pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono tenuti a effettuare, in base all'art. 331 del Codice di procedura penale, quando, per le informazioni acquisite nell'esercizio della funzione ovvero a causa delle funzioni o del servizio, *"hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio"* e che si fonda sull'individuazione di fatti specifici corrispondenti a una fattispecie penalmente rilevante. L'eventuale invio di una comunicazione alla UIF in relazione ai medesimi fatti non esclude l'obbligo di effettuare la denuncia in presenza dei citati presupposti.

Art. 1 – Premessa

1. Tutto quanto riportato nelle sezioni “Definizioni” e “Introduzione” è parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 231/2007 e alle istruzioni contenute nel Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, definisce i criteri e le modalità per:
 - a) garantire la rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo e la loro comunicazione tempestiva all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF);
 - b) tutelare la riservatezza dell’identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione e del contenuto della stessa;
 - c) garantire la formazione del personale coinvolto, in modo da assicurare il riconoscimento delle operazioni sospette meritevoli di essere comunicate alla UIF.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le strutture organizzative aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 - a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
 - d) procedimenti individuati in maniera specifica dal CSF successivamente all’adozione del presente regolamento.

Art. 4 – Gestore

1. Il Gestore è il soggetto interno formalmente individuato dall’Azienda UsL Toscana Centro in possesso di adeguate conoscenze e competenze necessarie per valutare le segnalazioni di operazioni sospette ed, eventualmente, effettuare le comunicazioni all’UIF.
2. Il Gestore riceve e gestisce tutte le comunicazioni e le richieste di approfondimento provenienti dall’UIF.
3. Il Gestore dell’Azienda UsL Toscana Centro è individuato dal Direttore Generale con proprio provvedimento.

Art. 5 – Comitato per l’antiriciclaggio

1. Il Comitato per l’antiriciclaggio ha il compito di supportare il Gestore nella valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette e nella gestione delle comunicazioni e delle richieste provenienti dall’UIF.

2. Il Comitato è formato: dal Gestore; dal Direttore della struttura organizzativa aziendale coinvolta nella segnalazione, nelle comunicazioni o nelle richieste provenienti dall'UIF; dal Direttore del Dipartimento/Staff interessato; dal soggetto che ha segnalato l'operazione sospetta.

Art. 6 – Rilevazione delle operazioni sospette

1. Tutti i soggetti appartenenti a strutture organizzative aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei procedimenti e nelle procedure di cui all'art. 3 del presente regolamento, valutano le caratteristiche di ciascuna operazione² secondo i criteri contenuti nelle istruzioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento e alle successive eventuali indicazioni fornite dall'UIF, e segnalano tempestivamente al Gestore ogni operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento al terrorismo con le modalità definite all'art. 7 del presente regolamento.
2. In presenza di elementi di sospetto, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, non compiono l'operazione fino al momento in cui non è stata comunicata all'UIF. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, subito dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, gli stessi soggetti lo comunicano al Gestore che informerà immediatamente l'UIF.

Art. 7 – Comunicazione dell'operazione sospetta al Gestore

1. I soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento comunicano tempestivamente al Gestore i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette a prescindere dalla rilevanza e dall'importo delle stesse.
2. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso di operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri enti destinatari di autonomi obblighi di comunicazione.
3. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modulo riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.
4. La comunicazione deve contenere il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita. La stessa può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:
 - a) siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
 - b) si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
 - c) debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.
5. Il modulo e gli eventuali allegati devono essere trasmessi al Gestore con la seguente modalità:
 - a) consegna diretta brevi manu al Gestore;
 - b) tramite posta interna in busta chiusa recante la dicitura "Riservata personale";

² Art. 1, comma 2, lettera t) del D.Lgs. 231/2007 - Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

- c) tramite casella di posta elettronica antiriciclaggio@uslcentro.toscana.it avendo cura di inserire la segnalazione all'interno di un allegato criptato e di inviare al Gestore la password utilizzata per la cifratura mediante canali alternativi (p.e. telefono, SMS, servizi di messaggistica, etc.).
6. L'invio della comunicazione non esonera soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento dall'obbligo di presentare denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 331 del Codice di procedura penale, quando, per le informazioni acquisite nell'esercizio della funzione ovvero a causa delle funzioni o del servizio, *"hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio"* e che si fonda sull'individuazione di fatti specifici corrispondenti a una fattispecie penalmente rilevante.

Art. 8 – Valutazione dell'operazione sospetta e trasmissione all'UIF

1. Il Gestore effettua un esame preliminare della comunicazione di cui all'art. 7 del presente regolamento e richiede la convocazione tempestiva del Comitato per l'antiriciclaggio.
2. Il Comitato per l'antiriciclaggio valuta i contenuti della comunicazione ed esprime parere preventivo obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla necessità di comunicare all'UIF i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo in essa contenuti. Le comunicazioni prive di elementi di fatto idonei a giustificare l'inoltro all'UIF sono archiviate a cura del Gestore.
3. Se ritenuto necessario per una più compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione sospetta, il Comitato per l'antiriciclaggio può chiedere ulteriori approfondimenti alle strutture aziendali coinvolte, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione e del contenuto della stessa. Tutte le strutture devono prestare la massima collaborazione rispondendo entro massimo tre giorni lavorativi.
4. All'esito dell'istruttoria, il Gestore comunica tempestivamente all'UIF i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo che abbiano ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato per l'antiriciclaggio. La comunicazione deve avvenire attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione (profilazione) al sistema di comunicazione on-line.
5. I documenti relativi alla comunicazione sono conservati a cura del Gestore per rispondere a eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi.

Art. 9 – Comunicazione sostitutiva

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.
2. La comunicazione sostitutiva riporta:
 - a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
 - b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
 - c) il motivo della sostituzione.
3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Art. 10 – Tutela della riservatezza

1. Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento devono mantenere la massima riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione e del contenuto della stessa.
2. È fatto divieto ai soggetti coinvolti nell'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di informare il soggetto oggetto della comunicazione o terzi dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione di tale obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 11 – Formazione

1. Il Gestore propone annualmente alla SOC Formazione l'inserimento di progetti formativi specifici in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, anche nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati ex art. 3 del D.Lgs. 178/2009, che favoriscano la corretta rilevazione e comunicazione della operazioni sospette.

Art. 12 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia ed in caso di modifiche dell'organizzazione aziendale.
2. L'Azienda provvede a darne pubblicità tramite pubblicazione dell'atto di adozione sull'Albo, per il periodo previsto dalla normativa, e nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'UIF e dal CSF.

Allegati

Allegato 1 – Istruzioni operative.

Allegato 2 – Modulo per la comunicazione di operazioni sospette.

I soggetti di cui all'art. 6 del Regolamento valutano le caratteristiche di ciascuna operazione (es. modalità, natura, collegamento, frazionamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta) e i comportamenti del soggetto cui è riferita.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora si possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

La valutazione delle caratteristiche di ciascuna operazione deve essere effettuata avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e attraverso una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, dai quali emerge il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La valutazione deve essere effettuata anche alla luce degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF e riportati nelle presenti istruzioni. Gli indicatori hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Tali indicatori devono intendersi come esemplificativi e non esaustivi in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

E' necessario applicare gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e avvalersi degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri:

- a) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;

- b) assenza di giustificazione economica;
- c) inusualità e illogicità;
- a) elevata complessità dell'attività.

Sezione A - Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
 - a) Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
 - b) Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
 - c) Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
 - d) Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
 - e) Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
 - a) Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
 - b) Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
 - c) Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate

coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- a) Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
 - b) Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
 - c) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
 - d) Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
 - e) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
 - f) Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
 - g) Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- a) Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
 - b) Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
 - c) Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
 - d) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- e) Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- f) Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

Sezione B - Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
 - a) Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
 - b) Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
 - c) Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
 - d) Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
 - e) Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
 - f) Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
 - a) Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
 - b) Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

- c) Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - d) Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - e) Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
 - f) Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
- a) Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
 - b) Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - c) Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
 - d) Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
 - e) Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
 - f) Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
 - g) Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
 - h) Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

Sezione C - Indicatori specifici per settore di attività

8. Settore appalti e contratti pubblici

- a) Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- b) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.

- c) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- d) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- e) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- f) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- g) Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- h) Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- i) Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- j) Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- k) Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- l) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- m) Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- n) Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

- o) Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- p) Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- q) Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- r) Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- s) Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

9. Settore finanziamenti pubblici

- a) Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- b) Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- c) Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- d) Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- e) Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- f) Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- g) Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- h) Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

- i) Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- j) Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

10. Settore immobili e commercio

- a) Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- b) Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Al Gestore _____

Il/La sottoscritto/a: _____

Codice Fiscale: _____

nato/a: _____ il _____

in qualità di¹: _____

in relazione all'attività²: _____

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

COMUNICA QUANTO SEGUE

- Dati identificativi dell'operazione sospetta indicando se è stato ravvisato sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo ed eventuali riferimenti a precedenti comunicazioni ritenute collegate:

- Elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti:

- Elementi descrittivi in forma libera, sull'operatività oggetto di comunicazione e sui motivi del sospetto³:

¹ Descrivere il proprio ruolo nell'ambito dell'attività svolta oggetto della presente comunicazione.

² Descrivere per quale attività si rilascia la presente comunicazione.

³ Gli elementi descrittivi dell'operatività si devono riferire necessariamente a soggetti e a operazioni presenti tra gli elementi informativi di cui al precedente punto. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi. E' necessario anche specificare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

- Eventuali documenti allegati a supporto della comunicazione:

- In relazione a quanto sopra descritto, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
- Dichiaro di essere consapevole che l'invio della comunicazione non esonera dall'obbligo presentare denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 331 del Codice di procedura penale in caso di fatti penalmente rilevanti.
- Dichiaro, inoltre, di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 disponibili all'indirizzo <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/129204>

Data e luogo

Firma⁴

⁴ Il presente modulo può essere firmato digitalmente.